



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 31 ottobre 2017

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE II<sup>a</sup> SEZIONE

### RIUNIONE MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017

#### 1. Ricorso A.C. RENATE S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Cevoli Roberto seguito gara Renate/Sudtirolo del 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.2017)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

2. Ricorso CARRARESE CALCIO 1908 SRL avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Giana Erminio/Carrarese del 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 57/DIV del 17.10.2017)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

#### 3. Ricorso TURRIS CALCIO ASD

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Liberti Giovanni seguito gara Turris/Sarnese del 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017)

**RESPINTO**

4. Ricorso CALC. CHILELLI ALESSANDRO avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2018 inflitta al reclamante seguito gara Active Network Futsal/Atletico New Team del 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 110 del 18.10.2017)

La C.S.A., II Sezione, preso atto della rilevanza della fattispecie, **RIMETTE** l'esame del ricorso, **ALLE SEZIONI UNITE** della Corte Sportiva d'Appello.

Fissa per la discussione del merito del ricorso nella seduta del 9.11.2017 alle ore 14.00. La





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione della parte.

**5. Ricorso S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO** avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Bertolo Francesco seguito gara Aversa Normanna S.r.l./Potenza Calcio del 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **ACCOGLIE** e, per l'effetto, riduce la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara.

**6. Ricorso CALC. CADAU ALESSANDRO** avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Aprilia/Nuorese del 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e, per l'effetto, riduce la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara.

